



Statistica degli esperimenti sugli animali 2017

Informazioni complementari per la stampa

1 Informazioni generali

1.1 Cosa si intende per «esperimenti sugli animali»?

Secondo l'articolo 3 della legge sulla protezione degli animali, per esperimenti sugli animali si intende qualsiasi procedimento che utilizza animali vivi al fine di:

1. verificare un'ipotesi scientifica,
2. accertare l'effetto di una determinata misura sull'animale,
3. sperimentare una sostanza,
4. prelevare o analizzare cellule, organi o liquidi organici, salvo nell'ambito della produzione agricola, dell'attività diagnostica o curativa sull'animale o per verificare lo stato di salute di popolazioni di animali,
5. ottenere o riprodurre organismi estranei alla specie,
6. fornire un supporto all'insegnamento, alla formazione e al perfezionamento professionali.

Riguardo al punto 5: con «ottenere o riprodurre organismi estranei alla specie» si intende l'utilizzo di animali per la riproduzione di agenti patogeni (virus, batteri, parassiti), ad esempio, con lo scopo di produrre vaccini o svolgere attività di ricerca.

Riguardo al punto 6: non sono considerati esperimenti sugli animali le attività di formazione o di insegnamento nell'ambito dei trattamenti quotidiani degli animali, per esempio durante l'apprendistato in agricoltura, in occasione di corsi di equitazione o di educazione canina.

1.2 Come si soppesano i vantaggi di un esperimento rispetto alle sofferenze arrecate agli animali (ponderazione degli interessi)?

Gli esperimenti sugli animali in Svizzera sono disciplinati in modo molto rigoroso. La Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali (CVEA) deve verificare ogni esperimento che comporta un aggravio classificato (livello di gravità da 1 a 3).

L'autorizzazione viene rilasciata soltanto se il richiedente è in grado di dimostrare, mediante una ponderazione degli interessi, che le conoscenze ottenute dall'esperimento saranno maggiori rispetto alla sofferenza inflitta agli animali. Inoltre, egli deve dimostrare che le

misure previste sono necessarie e gli obiettivi dell'esperimento non possono essere conseguiti attraverso altri metodi (colture cellulari, simulazione al computer, ecc.).

Ulteriori informazioni sulla ponderazione degli interessi sono disponibili sul [sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria \(USAV\)](#).

1.3 Livelli di gravità

Gli aggravii negli esperimenti sugli animali vengono suddivisi in 4 livelli di gravità. Si attribuisce livello di gravità 0 (LG0) agli interventi e alle pratiche su animali che non provocano loro dolori, sofferenze o lesioni, non incutono loro paura e non causano un peggioramento delle loro condizioni generali di salute, ad esempio gli esperimenti relativi all'alimentazione o alla detenzione con lievi differenze rispetto alle normali condizioni. Il livello di gravità LG1 comporta un aggravio lieve, LG2 un aggravio medio e LG3 un aggravio grave con dolori, sofferenze continue, forti reazioni di paura o grave peggioramento delle condizioni generali di salute degli animali.

Nel 2017 il 72,6 % degli animali è stato impiegato in un esperimento con un LG0 o LG1, il 24,6 % con un LG2 e il 2,8 % con un LG3.

2 Le tre differenti statistiche sugli esperimenti sugli animali in Svizzera

Ai sensi della legge sulla protezione degli animali, l'USAV è tenuto a pubblicare ogni anno una statistica di tutti gli esperimenti sugli animali effettuati in Svizzera. In base a questi dati statistici si può seguire lo sviluppo degli esperimenti sugli animali e valutare l'applicazione della legge sulla protezione degli animali. Dal 2014 vengono pubblicate tre diverse serie di dati le cui cifre non possono essere direttamente comparate tra di loro.

2.1 Statistica annuale degli esperimenti sugli animali eseguiti in Svizzera

La statistica degli esperimenti sugli animali viene stilata dal 1983 e registra il numero di animali impiegati negli esperimenti ogni anno in Svizzera. Sono rilevati tutti i vertebrati (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci) nonché i cefalopodi e decapodi sottoposti a sperimentazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre nel corso dell'anno. Dalla revisione della legge sulla protezione degli animali del 2008 si registrano anche i feti di mammiferi, gli uccelli e i rettili nell'ultimo terzo della gestazione o dello sviluppo nell'uovo, gli stadi larvali di pesci e anfibi che si nutrono autonomamente (art. 112 dell'ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).

2.2 Pubblicazione trimestrale degli esperimenti conclusi

Secondo l'articolo 20a della legge sulla protezione degli animali, la Confederazione è tenuta a pubblicare determinati dati caratteristici di esperimenti autorizzati che si sono conclusi dopo il 1° maggio 2014. Questa misura consente di migliorare la trasparenza riguardo al numero di animali impiegati durante tutta la durata di un'autorizzazione. Un'autorizzazione per la sperimentazione animale può comprendere diversi esperimenti riguardanti lo stesso quesito ed essere emessa per una durata massima di tre anni (art. 141 cpv. 2 OPAn).

Un'autorizzazione della durata massima di tre anni può estendersi su quattro anni civili. Il numero di animali della pubblicazione trimestrale sugli esperimenti sugli animali conclusi non può quindi essere direttamente comparato con i dati della statistica annuale degli esperimenti sugli animali (si veda 2.1) poiché la statistica trimestrale rileva il numero totale degli animali da laboratorio utilizzati durante l'intera durata dell'autorizzazione, indipendentemente dall'anno civile.

L'USAV pubblica i dati dei rapporti finali rispettivamente in novembre, febbraio, maggio e agosto sotto forma di tabella Excel al seguente link: <http://tv-statistik.ch/de/statistik/index.php> (in tedesco o francese).

La tabella Excel fornisce le informazioni riguardanti il titolo e il quesito dell'esperimento, il settore specialistico e lo scopo dell'esperimento secondo una classificazione riconosciuta a livello internazionale, gli animali impiegati per specie animale nonché il livello di gravità dell'aggravio a cui sono esposti gli animali. Essa consente di fare ricerche mirate per mezzo di filtri (ad es. ricerche per specie animale, settore specialistico, livello di gravità per gli animali ecc.).

2.3 Statistica dei centri svizzeri di detenzione di animali da laboratorio

Dal 2013 sono stati inseriti nella statistica anche gli animali allevati nei centri di detenzione di animali da laboratorio autorizzati e quelli importati a scopo di sperimentazione, per i quali è stata stilata una tabella riepilogativa. Nel 2017 sono stati registrati in totale 1 396 724 animali allevati (nati e svezzati) nei centri di detenzione di animali da laboratorio e 286 656 animali importati, di cui l'89,8 % topi da laboratorio.

Non tutti questi animali vengono utilizzati nell'ambito di esperimenti, poiché a volte non soddisfano i criteri richiesti, ad es. per quanto riguarda il sesso oppure – nelle linee d'allevamento geneticamente modificate (AGM) – il genotipo. Soltanto circa il 19,1 % dei topi provenienti dalle linee AGM viene impiegato negli esperimenti, per i topi normali di tipo selvatico la percentuale, pari al 62 %, è quindi tre volte più elevata.

All'interno dei centri di detenzione di animali da laboratorio, gli animali vengono tenuti e allevati unicamente a scopo di sperimentazione. Per dirigere simili centri è necessaria un'autorizzazione cantonale. Nelle aziende autorizzate vengono tenuti principalmente roditori (soprattutto topi e ratti), ma anche conigli, pesci, cani, gatti e primati.

I responsabili dei centri di detenzione sono tenuti a notificare ogni anno alle autorità cantonali **il numero degli animali nati nella loro azienda, contati al momento dello svezzamento, e il numero degli animali importati dall'estero** (art. 29 cpv. 1 lett. a e b dell'ordinanza sulla sperimentazione animale).